

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 28 LUGLIO 2017

DIRIGENTE: ING. FLAVIO DE MARTINO

SETTORE: AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Flavio de Martino

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA - Affidamento alla SMA S.p.A. ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 50/2016 – Impegno di spesa.

CUP C61H17000360001 - CIG 7170702A7A

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Legge regionale Campania 5 Aprile 2016, n. 6 "*Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016*" all'art. 18, comma 1, testualmente recita "1. *La Regione Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, riconoscendone la valenza di grande evento:*

a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito internazionale;

b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito regionale;

c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse dei territori interessati;

d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.

- con D.G.R. Campania n. 174/2016 è stato approvato lo statuto dell'Agenda regionale per le Universiadi 2019, successivamente modificato con D.G.R. Campania n. 461/2016;

- con D.G.R. Campania n. 356/2016 la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la relazione tecnica, il piano finanziario e l'elenco degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma Quadro "Summer Universiade Napoli 2019";

- in data 8/7/2016 è stato sottoscritto tra l'Agenda della Coesione Territoriale, il MIUR, La Regione Campania e l'ARU che individua, tra l'altro, l'ARU come soggetto attuatore dell'Accordo;

CONSIDERATO che l'ARU 2019, secondo quanto previsto nello Statuto all'art. 4, è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del CUSI, nei rapporti con la FISU e per la gestione tecnica degli eventi sportivi" In particolare, l'ARU 2019 cura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'attuazione di tutti i compiti e le funzioni volti alla realizzazione delle Universiadi 2019, in conformità con il contratto di assegnazione della FISU;

b) la redazione dei Piani previsti dal contratto di assegnazione e di ogni altra attività di pianificazione necessaria per le Universiadi 2019;

c) la pianificazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali per il potenziamento e l'efficientamento dell'impiantistica sportiva, necessarie alla realizzazione delle Universiadi 2019, secondo la specifica programmazione;

d) la pianificazione e i conseguenti accordi attuativi con la Regione o con altri enti pubblici e/o privati per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla lettera a) (accoglienza, residenze, strutture ricettive, mense e trasporti etc.);

e) l'organizzazione e la gestione dell'evento e di tutte le manifestazioni collegate o correlate con lo svolgimento delle Universiadi 2019, secondo specifica pianificazione;

f) la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, connessa con l'evento.

CONSIDERATA l'assoluta necessità di dare avvio a tutte le attività necessarie per la realizzazione delle Universiadi, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 06/07/2016 è stata determinata la dotazione organica dell'Agenda Regionale Universiadi 2019 successivamente approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 06/07/2016 ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 4, lett. D) dello statuto dell'Agenda regionale per le Universiadi – ARU 2019;

VISTA la deliberazione n. 471 del 09/08/2016 con cui la Giunta Regionale procedeva alla individuazione del Direttore Generale dell'Agenzia regionale Universiade;

VISTA altresì la Delibera del Comitato Direttivo n. 5 del 15/10/2016 di proposta di nomina del Dirigente Area Amministrativa, Dirigente Area Istituzionale e Dirigente Area Marketing e Comunicazione, nonché la Delibera n. 2 del 06/02/2017 di proposta di nomina del Dirigente Area Tecnica;

VISTI gli articoli 12 (Organizzazione operativa), 13 (Responsabili delle Aree), 14 (Uffici) e 15 (Personale) dello Statuto dell'ARU 2019;

CONSIDERATO che:

-l'attuale dotazione organica suddivisa in categorie, contempla n. 60 posti e che ad oggi risulta ancora esiguo il numero delle unità di personale distaccate presso gli uffici ARU;
-si rende necessario e indispensabile ricorrere ad un servizio di supporto tecnico amministrativo per lo svolgimento delle innumerevoli attività rientranti nelle competenze dell'Area Tecnica da svolgere per la realizzazione delle Universiadi 2019;

CONSIDERATO ALTRESÌ che:

- l'art. 5 del D.lgs. 50/2016 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*) testualmente recita:

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

*2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. **Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa**, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.*

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

- il comma 2, art. 192 del D.Lgs 50/2016 - Regime speciale degli affidamenti *in house*: “*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impegno delle risorse pubbliche.*”;

RILEVATO che:

- L'art. 5, coordinato con il successivo art. 192, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 reca una disciplina di principio che tratteggia, solo nelle linee essenziali, nelle caratteristiche salienti e nel minimo comune denominatore dei singoli tipi, il vasto e complesso fenomeno dell'*in house* e opera un recepimento secco dei testi contenuti nelle direttive europee, recando altresì modifiche rilevanti ai requisiti, in presenza dei quali si può dire sussistente un autentico rapporto di delegazione interorganica, che consente l'affidamento diretto.
- Il legislatore nazionale ha recepito i due principi fondamentali del diritto europeo in tema di appalti pubblici e concessioni :1) **Il primo è il principio di libera amministrazione** delle autorità pubbliche. Si tratta della libertà per i soggetti pubblici di organizzare (autorganizzare) come meglio ritengono le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse attraverso l'autoproduzione, la cooperazione e l'esternalizzazione. 2) **L'altro è il principio di tutela della concorrenza**, che ha come finalità la piena apertura dei mercati. I due principi (di libera amministrazione delle autorità pubbliche e di tutela della concorrenza) hanno pari dignità ma questo secondo principio è sussidiario rispetto al primo.
- *L'in house* rappresenta la legittima declinazione del generale principio dell'autoproduzione, che è corollario del principio di libera amministrazione.

LETTE le numerose sentenze del Consiglio di Stato (C. St., sez. V, 22.1.2015, n. 257, 10.9.2014, n. 4599 e 27.5.2014, n. 2716; sez. VI, 11.2.2013, n. 762), secondo cui, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

a) «*L'affidamento diretto, in house, lungi dal rappresentare un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle tre normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti) costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti*»;

b) «*L'art. 23 bis, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 15, comma 1 ter del d. l. n. 135 convertito con modificazioni dalla l. n. 166 del 2009, è stato definitivamente espunto dall'ordinamento a seguito di referendum popolare del giugno 2011 e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d. l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. n. 148 del 2011, che ne aveva sostanzialmente riproposto il testo.*

L'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008 (inteso come disposizione che tutela la concorrenza e non come mera disciplina dei servizi pubblici locali), ha reso puramente dialettica la diatriba sui limiti delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, sicché deve ritenersi acclarata la legittimità della internalizzazione, essendo venuto meno il principio con tali disposizioni perseguito della eccezionalità della gestione diretta o in economia per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica....»;

c) «Trova, invece, applicazione la disciplina comunitaria che, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, consente agli stati membri di prevedere con determinate cautele la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale (cfr. la già menzionata sentenza n. 325 del 2010).

Parimenti la richiamata Corte di giustizia C480/06 ha affermato che un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza fare ricorso ad entità esterne e che tale modalità non contrasta con la tutela della concorrenza poiché nessuna impresa viene posta in una situazione di privilegio rispetto alle altre».

LETTA altresì direttiva europea concessioni 2014/23/UE che all'art. 2 dal titolo «Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche» recita: «1. La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni».

CONSIDERATO che:

- sulla base di sopralluoghi effettuati dai delegati FISU e delle indicazioni pervenute dalle federazioni sportive internazionali sono stati individuati gli impianti sportivi da destinare a sedi delle competizioni sportive e/o allenamenti, nonché a eventi complementari alle competizioni ed i lavori di adeguamento necessari;

- la maggior parte degli impianti sportivi selezionati, più di 60 ubicati a Napoli e sull'intero territorio regionale, sono di proprietà pubblica e già esistenti e per lo svolgimento della manifestazione vanno sottoposti a lavori di adeguamento;

- ai sensi dell'art. 10, comma 4 dell'APQ "Summer Universiade Napoli 2019" del 18/6/2016, il soggetto attuatore ARU ha promosso accordi di collaborazione con organismi pubblici o in controllo pubblico ai fini della realizzazione di specifici interventi;

- che tali interventi richiedono il coordinamento e il collegamento con gli uffici tecnici dei vari Enti coinvolti;

- a tale scopo, con nota prot. 949 del 21/07/2017, l'ARU chiedeva alla SMA Campania S.p.A., società *in house* della Regione Campania, di ricevere una proposta di offerta per il servizio di supporto tecnico amministrativo della durata di 24 mesi (dal 01/08/2017 al 31/07/2019) relativamente alle seguenti attività:

- catalogazione e conservazione, cartacea e telematica, dei documenti progettuali;
- catalogazione, codifica e conservazione cartacea e telematica degli archivi tecnici propedeutica alla rendicontazione finale;
- attività di raccolta degli elementi informativi e ricognitivi ai fini della preparazione di atti, documenti, computi e verbali dei lavori;
- catalogazione e conservazione, cartacea e telematica dei registri dei cantieri e dei modelli della sicurezza, trasmissione delle notifiche preliminari.

- con nota prot. n. 7789 del 24/07/2017, al prot. ARU n. 966 del 25/07/2017, la SMA Campania S.p.A. comunicava la disponibilità ad effettuare il servizio richiesto applicando, sull'importo offerto, una percentuale di ribasso del 10%;

RITENUTO:

- sussistere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento alla società *in house* della

Regione Campania- SMA Campania S.p.A. del servizio di “supporto tecnico amministrativo” relativamente alle seguenti attività:

- catalogazione e conservazione, cartacea e telematica, dei documenti progettuali;
- catalogazione, codifica e conservazione cartacea e telematica degli archivi tecnici propedeutica alla rendicontazione finale;
- attività di raccolta degli elementi informativi e ricognitivi ai fini della preparazione di atti, documenti, computi e verbali dei lavori;
- catalogazione e conservazione, cartacea e telematica dei registri dei cantieri e dei modelli della sicurezza, trasmissione delle notifiche preliminari.

- che tale affidamento consente di garantire benefici per la collettività in quanto l'affidamento diretto ed i ridotti termini delle procedure burocratiche consentono di rispondere alle sempre più pressanti esigenze di carattere sociale e sportivo;

- che le condizioni offerte sono ritenute congrue garantendo il rispetto del principio di efficienza ed economicità nonché di ottimale impegno delle risorse pubbliche;

RAVVISATA la necessità di attivare la procedura necessaria all'affidamento dei servizi di cui sopra;

VISTI altresì:

- lo statuto dell'Agenzia Regionale Universiadi 2019;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- il regolamento di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato con delibera di G.R. 212/2017;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **DI PROCEDERE**, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 5 coordinato con il successivo art. 192 del D.Lgs. 50/2016 all'affidamento alla SMA Campania S.p.A., società *in house* della Regione Campania, dei servizi supporto tecnico amministrativo;

3) **DI IMPEGNARE** sul Capitolo di Bilancio n. 2200-40 la somma di € 67.500,00 oltre IVA, pari a € 14.850,00, per un totale complessivo di € 82.350,00 così ripartito:

- Anno 2017 € 14.062,50+IVA (importo lordo € 17.156,25)
- Anno 2018 € 33.750,00+IVA (importo lordo € 41.175,00)
- Anno 2019 € 19687,50+IVA (importo lordo € 24.018,75)

4) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza, al Dirigente Area Tecnica e al RUP.

5) **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta affidataria con cui il dirigente competente provvederà alla stipula del relativo contratto.

IL DIRIGENTE
Ing. Flavio De Martino





ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



REGOLARITÀ CONTABILE

SI APPONE, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

NON SI APPONE ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. _____ del _____, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA

Capitolo Bilancio di previsione 2017/2019 n. 2200-40

Descrizione: **SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA - Impegno di spesa.**

Impegno n° 82 /2017 Importo complessivo €. 82.350,00 comprensivo d'IVA
Anno 2017 € 14.062,50+IVA (importo lordo € 17.156,25)
Anno 2018 € 33.750,00+IVA (importo lordo € 41.175,00)
Anno 2019€ 19687,500+IVA (importo lordo € 24.018,75)

Napoli, lì 28/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Ssa Anna Lecora

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data _____

Lì, _____

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale

Lì, _____

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE